



**COMUNE DI SANTA MARIA HOE'**  
Provincia di Lecco

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 8 DEL 14-05-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

L'anno duemilaventuno addi quattordici del mese di Maggio, alle ore 19:50, presso la sala delle adunanze della sede municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
BRAMBILLA EFREM	X	
BRUSADELLI MIRIAM	X	
LA MANCUSA CARMELO	X	
BONANOMI CRISTIAN	X	
RIVA CELESTINO		X
FUMAGALLI DANIEL	X	
SCALAMBRA VALENTINO	X	
MORISI SAVERIO	X	
BRAMBILLA MARIO	X	
CORBETTA ROBERTO		X
TAVOLA GILBERTO		X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, EFREM BRAMBILLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto e posta all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con decreto-legge n. 41 del 22.03.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e testualmente recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre

2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti*».

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe base annua e giornaliera del nuovo canone mercatale;

RITENUTO quindi necessario:

- istituire il nuovo Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.
- approvare le nuove tariffe relative al Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 22 articoli e n.1 allegato e ritenuto di procedere all'approvazione.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

## **DELIBERA**

- 1) Fare riferimento espresso alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
- 2) **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, composto da n. 22 articoli e n. 1 allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021.
- 3) **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del predetto articolo, i prelievi sui rifiuti e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
- 4) **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
- 5) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del predetto articolo.
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture

attrezzate recate dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

7) DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### Inizio discussione

Il sindaco Efrem Brambilla relaziona sull'argomento; illustra la proposta di deliberazione evidenziando gli aspetti e le disposizioni principali del documento sottoposto all'attenzione ed all'esame dell'assemblea.

### Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti n. 8 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 8 i componenti presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di procedere all'approvazione del regolamento e delle tariffe entro il termine di legge;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 8 i componenti presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
EFREM BRAMBILLA

Il Segretario  
VALERIO ESPOSITO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
VALERIO ESPOSITO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss .mm.ii.**

# COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

---

## **P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 6 Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note: //

Addì, 22-04-2021

**Il Responsabile del Servizio**

*Segretario Comunale*

*Dott. Esposito Valerio*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.**

---

## **P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note:

Addì, 22-04-2021

**Il Responsabile del Servizio**

*Segretario Comunale*

*Dott. Esposito Valerio*

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **COMUNE DI SANTA MARIA HOE'**

Provincia di Lecco

Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 8/2021 del 14-05-2021 avente ad oggetto:  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE  
DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE  
TARIFFE.

pubblicata dal 07-06-2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

*L'addetto alle Pubblicazioni*

TAVOLA ELISABETTA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**

# **Comune di SANTA MARIA HOE'**

Provincia di LECCO

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 837-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.    del



# INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE
ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO
ARTICOLO 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE INTERNA – SERVIZI COMPETENTI
ARTICOLO 7 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ARTICOLO 13 - RIMBORSI
ARTICOLO 14 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE
ARTICOLO 16 - SANZIONI
ARTICOLO 17 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO
ARTICOLO 18 - AUTOTUTELA
ARTICOLO 19 - RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 20 - REGIME TRANSITORIO
ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE



### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati al mercato, come meglio definito dalla Delibera di C.C. del Comune di Santa Maria Hoè n. 31 del 27/09/2004 e dalla Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 133 del 23/12/2016, realizzato anche in strutture attrezzate, nel comune di SANTA MARIA HOE'.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

3. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati D. Lgs. 114/98, e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 6/2010 e ss.mm.ii. e dai Regolamenti comunali vigenti in materia.

### **ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

### **ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **ARTICOLO 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone.

#### **ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE INTERNA – SERVIZI COMPETENTI**

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali servizi sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

#### **ARTICOLO 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune.

#### **ARTICOLO 8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

#### **ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 2.153 abitanti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

#### **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non vengano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria.

3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare.

b) **oraria**: nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, la tariffa base giornaliera è applicata considerando le ore effettive di occupazione. La tariffa oraria è pari a 1/9 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa per il coefficiente di valutazione per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a 1/9 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

#### **ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPa, prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni a carattere ricorrente il canone dovuto deve essere corrisposto annualmente entro il 31/10 di ogni anno.

3. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento dell'assegnazione del posteggio. Il rifiuto o il mancato pagamento sarà motivo ostativo all'occupazione giornaliera.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi 12 euro.

#### **ARTICOLO 13 – RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente maggiorati di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **ARTICOLO 14 – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

#### **ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'ufficio competente.

2. Il Comune provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **ARTICOLO 16 - SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981.

2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati di un punto percentuale, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della L.689/81.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

#### **ARTICOLO 17- SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, verrà notificato al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine prescritto; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

#### **ARTICOLO 18 - AUTOTUTELA**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

#### **ARTICOLO 19 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone.

3. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi non supera 12 euro.

#### **ARTICOLO 20 - REGIME TRANSITORIO**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

#### **ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

**CANONE MERCATALE**

	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>TARIFFA STANDARD ORARIA 7h</b>
<b>TARIFFA STANDARD DI LEGGE</b>		0,47 €
<b>TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE</b>	1	0,47 €

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COEFFICIENTE</b>	<b>TARIFFA €/mq</b>
<b>TEMPORANEE</b>		
Occupazioni realizzate nel mercato - durata 7 ore – riduzione 40%*	0,17	0,08
Occupazioni realizzate da spuntisti nel mercato - durata 7 ore	0,28	0,13

\* Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40%